

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Virna Fassi
Renato Tasseti
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo
IL NOTAIO
Angelo Bigoni


del Collegio notarile di Bergamo

IL CONSULENTE DEL LAVORO
Barbara Assolari
Elisabetta Sporchia
del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo
**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi
dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specificando chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Dichiarazione dei redditi: le spese sanitarie detraibili

Focus. Riguardano le prestazioni di un medico generico o specialista e quelle sostenute per certificati medici a uso sportivo o per la patente



Si possono detrarre dall'imposta lorda dell'Irpef le spese mediche generiche per le prestazioni legate a medici generici o specialisti

MARCO CONTI

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi le spese sanitarie rappresentano uno dei capitoli più utilizzati dai contribuenti. Il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) introdotto nel 1986 e costantemente aggiornato per regolamentare nel miglior modo possibile la disciplina della tassazione dei redditi, spiega che in generale (rigo E1) si può detrarre dall'imposta lorda dell'Irpef il 19% delle spese sanitarie eccedenti i 129,11 euro (franchigia). Le spese mediche generiche riguardano le prestazioni di un medico generico o di uno specialista e quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione) e per la patente.

Le spese per l'acquisto di farmaci riguardano anche le specialità medicinali e quelli omeopatici e devono essere certificati da fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante), in cui risultino specificati la natura, la

qualità e la quantità dei prodotti acquistati, il codice fiscale del destinatario. Oltre che per i medicinali acquistati in farmacia o presso soggetti autorizzati alla vendita degli stessi, la detrazione spetta anche per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione. L'elenco di farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on-line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Ricordiamo che non è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Per quanto concerne le spese sanitarie per persone disabili (rigo E3), la detrazione del 19% spetta sull'intero importo della spesa sostenuta e può essere fruita (nel caso in cui il disabile è fiscalmente a suo carico) anche dal familiare. Le spese riguardano i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei disabili stessi. Rientrano in tale categoria di spesa anche i dispositivi medici aventi le suddette finalità (da non indicare quindi fra le spese sanitarie detraibili nel rigo E1).

Sono inoltre detraibili (rigo E2) le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari (anche non fiscalmente a carico) affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario. La detrazione in questo caso è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell'Irpef dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. Ricordiamo l'importanza di controllare e conservare in ogni caso le documentazioni (fatture, scontrini, certificazioni, prescrizioni mediche, ect) inerenti spese e visite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.368

Ristrutturazione e una detrazione non recuperata

Per due anni ho detratto dal 730 le spese di ristrutturazione della casa. Ora per tre anni non farò la dichiarazione dei redditi in quanto sono nel fondo esuberanti bancari e non ho redditi da assoggettare all'Irpef. Quando andrò in pensione e dovrò fare il 730 questi tre anni saranno persi o avrò ancora 8 anni dei 10 previsti per detrarre le spese di ristrutturazione?

- LETTERA FIRMATA

Gli interventi per recupero edilizio beneficiano, ai sensi dell'articolo 16/bis del T.U.I.R., di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute nel limite di spesa pari a 96 mila euro ripartite su 10 anni. Per poter fruire della detrazione è necessario presentare la dichiarazione dei redditi ed avere un'imposta «capiente» in quanto la detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda; la quota di detrazione fiscale non recuperata nell'anno di competenza non può mai essere recuperata negli anni successivi e tantomeno formare oggetto di domanda di rimborso. Quando il contribuente tornerà a presentare la dichiarazione dei redditi potrà beneficiare delle rate residue di competenza di quell'anno.

RISPOSTA N. 1.369

Delucidazioni sul bonus Irpef di 80 euro mensili

Vorrei delle informazioni su bonus Irpef di 80 euro mensili e il modello 730.

- LETTERA FIRMATA

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, viene riconosciuto il bonus Irpef. Tale credito ammonta a 960 euro annui, suddiviso in importi mensili di 80 euro, per i possessori di reddito complessivo che non superi a 24 mila euro; se tale limite viene superato il credito di 960 euro decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26 mila euro. Al fine del bonus Irpef si considera il reddito complessivo a cui concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste

per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia.

Non entra a fare parte del reddito complessivo l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio 2016.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Possono verificarsi due situazioni di modifica nel modello 730. Il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, e chi presta l'assistenza fiscale riconosce se spettante l'ammontare nella presente dichiarazione, Viceversa se il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, chi presta l'assistenza fiscale recupera con il modello 730 l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26 mila euro),

RISPOSTA N. 1.370

Classi ospedaliere Le differenze sono detraibili

Due quesiti in uno: il mio 730 precompilato si arresta alla pag. 4, senza fornire il "prospetto liquidazione"; quello di mia moglie, invece, è completo. Che fare? Inoltre, ricoverato in ospedale per infarto, ho chiesto e ottenuto di avere una camera singola a pagamento. Sulla fattura è riportato «Differenza per trattamento alberghiero»: posso portarla in detrazione tra le spese mediche?

- LETTERA FIRMATA

La scadenza per la presentazione del modello 730 precompilato è fissata, per i redditi 2017 da dichiarare nel 2018, al 23 luglio 2018; dal 16 aprile 2018, però, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione on-line il 730 precompilato che solo a partire dal 2 maggio 2018 il contribuente potrà modificare, integrare o accettare. Per quanto riguarda le spese di degenza ospedaliere, comprese anche le spese per «differenza di classe», la circolare numero 122/E del 01/06/1999 precisa che tali spese possono essere assimilate alle spese mediche e quindi detraibili.

Notaio

RISPOSTA N. 1.371

Per la donazione è necessaria la pratica notarile?

Può una mamma (vedova) donare in modo equo ai tre figli il suo patrimonio (circa 300 mila euro) facendo un bonifico di pari importo per tutti e tre? È sufficiente un'operazione bancaria oppure è necessaria una pratica notarile?

LETTERA FIRMATA

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Elemento essenziale della donazione è la forma: infatti, essa deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni; pertanto, l'intervento del notaio è necessario al fine di disporre dei propri beni a titolo di donazione. La necessità dell'atto pubblico si giustifica con l'importanza dell'atto di donazione e per gli effetti sul patrimonio del donante che deve essere, oltre che capace d'intendere di volere, pienamente consapevole dell'atto che sta facendo e di tutte le conseguenze che ne derivano. Per le ragioni esposte sua madre potrà fare la donazione solo per mezzo di atto notarile.

RISPOSTA N. 1.372

È sicuro acquistare all'asta un immobile?

Mi consiglierebbe di acquistare un immobile all'asta? Per la pratica potrei essere assistito da un notaio oppure mi devo rivolgere ad un commercialista? Ho visto che ci sono anche case ancora nuove e mai abitate all'asta.

LETTERA FIRMATA

L'asta immobiliare è il processo di compravendita che si realizza mediante offerte e si conclude con la vendita dell'immobile al migliore offerente. L'asta immobiliare è una modalità di acquisto trasparente poiché la perizia è sempre visionabile; inoltre, al momento del trasferimento della proprietà il giudice delle esecuzioni ordinerà che le ipoteche e i pignoramenti siano cancellati, così che l'aggiudicatario otterrà la proprietà del bene libera da pesi e gravami. Certamente sia il notaio che il commercialista sono figure che possono darle le giuste indicazioni. Le segnaliamo comunque l'utile guida «Acquisto all'asta. Un modo

TROVA INCENTIVO

Messa in sicurezza delle scuole In arrivo nuovo bando regionale

Per gli edifici scolastici pubblici sono in arrivo nuove risorse da destinare a interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico. È quanto stabilisce il nuovo bando approvato dalla Regione in esecuzione del decreto interministeriale (Ministeri dell'economia e delle finanze; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; delle infrastrutture e dei trasporti) riguardante la «Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020».

Possono presentare domanda: enti locali, proprietari di edifici sedi d'istituzioni scolastiche statali dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado muniti di codice di edificio presente nell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (Ares). Il contributo è a fondo perduto: per i comuni non può superare l'80% dell'importo totale del progetto, mentre per Provin-

ce può corrispondere al 100% dell'importo totale. Ogni comune può presentare una sola domanda di contributo per autonomia scolastica. Le domande devono pervenire entro il termine perentorio del prossimo 10 luglio (ore 16.30), tramite il sito on line dell'Ares regionale (www.edilizia-scolastica.servizi.it). La domanda di partecipazione deve essere corredata di deliberazione di approvazione del progetto, quadro tecnico economico, cronoprogramma e relazione tecnica.

Dopo essere stata firmata digitalmente, la richiesta dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: lavoro@pec.regione.lombardia.it. La domanda è esente dal pagamento dell'imposta di bollo. Per scaricare la documentazione, collegarsi alla sezione Bandi del sito della regione (www.regione.lombardia.it). Info: Lucia Liguori (lucia_liguori@regione.lombardia.it), Ruggero Grossoni (ruggero_grossoni@regione.lombardia.it), Valter Iarrobino (mario_valter_iarrobino@regione.lombardia.it).

M. C.



siuro di comprare casa» a cura del Consiglio Nazionale Notariato.

RISPOSTA N. 1.373

Ristrutturazione della casa: chi paga è titolare dei bonus

Posso iniziare i lavori di ristrutturazione della casa acquistando ancor prima di aver venduto la mia attuale abitazione, prima casa. Posso godere delle agevolazioni? Se le fatture della ristrutturazione le paga la mia famiglia, mia madre in particolare, posso scaricarle io o lei per forza di cose?

LETTERA FIRMATA

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) residenti e meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione, per espressa previsione normativa, spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Nel suo caso quindi il recupero fiscale sarà possibile a condizione, tra l'altro, che sia lei ad aver sostenuto le spese di ristrutturazione oltre ad essere l'intestatario di bonifici e fatture. Quindi se fosse sua madre a sostenere le

spese lei non potrà procedere con il recupero fiscale.

Consulente del lavoro

RISPOSTA N. 1.374

Assegni invalidità e contributi figurativi: cosa vale

Sono una signora di 55 anni ho un'invalidità del 100% e lo stato di gravità legge 104. Ho vinto, 11 anni fa, un concorso riservato alle categorie protette legge 68 e lavoro in un piccolo comune. Sono titolare di una piccola pensione avendo riscattato cinque anni di contributi Inps per lavori svolti nel settore privato. È possibile usufruire solo a livello figurativo di questi contributi per raggiungere 20 anni e fare domanda di pensionamento?

LETTERA FIRMATA

Purtroppo mancano alcune informazioni determinanti per una valutazione precisa e completa della situazione previdenziale indicata, le informazioni fornite e alcune deduzioni effettuate dall'età anagrafica ci fanno supporre che la lettrice percepisca l'assegno ordinario di invalidità (AOI), e non l'assegno mensile di invalidità civile in quanto si ipotizza che non vi fossero i requisiti per il diritto al riconoscimento di tale sostegno a carattere assistenziale. Possiamo solo limitarci a precisarle che in base alla normativa vigente, i

periodi di godimento dell'AOI (assegno d'invalidità), in assenza di svolgimento di attività lavorativa, possono essere valutati come contribuzione figurativa ai fini dell'accesso alla pensione d'invalidità e per la trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.375

Casa di ringhiera e karaoke: usi inconciliabili

Abito al primo piano in un condominio e sono infermiera. Faccio i turni e talvolta torno a casa veramente stanca e nervosa. Il mio problema è che sotto la

mia camera da letto c'è la sala di un bar che durante il fine settimana è affittata per feste anche con servizio karaoke. Io non riesco a prendere sonno e la mattina dopo mi sveglio ancora più stanca e nervosa. Ho provato a parlare con il proprietario, ma mi ha risposto che lui è in regola con le licenze della sua attività. Cosa posso fare?

LETTERA FIRMATA

Quando la sorgente del rumore è riconducibile ad attività commerciali, come un bar, può essere utile iniziare a rivolgersi al Comune presentando un esposto. Il Comune verifica le autorizzazioni o la SCIA dell'attività commerciale e avvia un procedimento amministrativo. Generalmente invita il titolare all'autocontrollo. Questi, nei giorni a seguire,

può depositare una relazione di misura di bonifica. Dopo poche settimane, ad ogni il Comune interpella il disturbato per chiedere se il problema si è risolto. In caso negativo richiede l'intervento dell'ARPA, un ente tecnico preposto alle misurazioni del rumore e alla verifica del rispetto dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997. Il tecnico misurerà il rumore nell'abitazione del disturbato in presenza e in assenza del rumore intrusivo. In caso di superamento di talune soglie di decibel ben specifiche, il Comune sanzionerà il disturbatore.

RISPOSTA N. 1.376

Quei tre gatti che rovinano la quiete di casa

Una affittuaria ha tre gatti che lascia liberi 24 ore al giorno, che di notte camminano sui tetti. Vi assicuro che nel silenzio di un paesino di montagna al limitare del bosco, ci si sveglia sempre di soprassalto. Ma è vero che l'amministratore di condominio nulla può fare?

LETTERA FIRMATA

Secondo gli studi di acustica, il risveglio di sobbalzo non richiede suoni di elevata intensità. Richiede che il suono sia percepito come una minaccia di pericolo; la risposta è la messa in stato d'allerta della corteccia cerebrale, il risveglio improvviso e la preparazione del corpo all'azione, come ad esempio: dilatazione delle pupille, tensione dei muscoli scheletrici, aumento del battito cardiaco e riduzione della salivazione. Inoltre, qui lei non specifica se si tratta di rumore da calpestio o movimento di tegole che si propaga per via solida (un tipo di disturbo più intrusivo) o da miagolio che si propaga via aria. Potrebbe rivolgersi al proprietario dei gatti e riferirgli del disagio provato, chiedendogli di tenere i suoi gatti in casa la notte.

@Trova Risposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.